

MARTINELLI, relatore. Questo in buon volgare significa che la Commissione provinciale deve interloquire anche intorno alle stime. Se poi il deputato Mancini vuol tradurre la *stima* in *valore estimativo*, io non troverei alcuna differenza nel concetto e nel fine.

Queste parole bastano per giustificare la vostra Commissione se anche questa volta è posta, con suo dispiacere, nella necessità di rifiutare un emendamento proposto senza ragioni soddisfacenti.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Mancini sia appoggiato.

Una voce. Lo rilegga.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini propone che si dica:

« Essa dà il suo parere intorno alla determinazione del valore estimativo, » ecc.

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Mancini.

MANCINI. Mentre la Commissione dichiara di rifiutare il mio emendamento, nel tempo stesso accenna (se ho bene inteso) che volentieri cangierebbe la parola *stima*, che si trova nella prima parte dell'articolo, nelle altre parole: *determinazione del valore estimativo*. Essa dunque, almeno in parte, fa grazia alla mia proposta: ed io le sono riconoscente. Ed in prova di questa riconoscenza mi accosto alla sua stessa proposta, osservando però che essa già cangia il senso ed il valore della prima parte dell'articolo 9. Lo cangia, perciocchè, altro è dire, come nel primitivo progetto, la *Commissione veglia*; altro è dire: la *Commissione sarà sempre udita*, perchè il vegliare sarebbe solamente assistere ad operazioni fatte da altri senza poter dare alcun parere.

MARTINELLI, relatore. Domando la parola per togliere un equivoco.

Egli parla sull'articolo primitivo e non sull'articolo proposto ultimamente d'accordo col Ministero, dove è detto:

« La Commissione sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi e delle stime, » ecc.

PRESIDENTE. Questo è l'articolo che ho letto.

MANCINI. Io ho accennato alla prima redazione; ma non posso non dare qualche importanza alla variazione della parola *stima* nelle altre *valore estimativo*.

Il dire che la Commissione sarà sempre udita per la compilazione della *stima* lascerebbe per lo meno sussistere il dubbio che solamente quando si procederà alla *perizia* dei fondi, chiamata ordinariamente *stima* nel linguaggio comune e tecnico, allora soltanto sia chiamata la Commissione provinciale ad esercitare la sua utile influenza. Io intendo invece che il ministro sia obbligato a sentirla preliminarmente in tutti i casi, cioè sia che dalla perizia stima, sia che dai titoli o da qualunque altro elemento si attinga la determinazione di quel *valore estimativo*, sul quale devesi aprire l'incanto, e sul quale rimane poscia autorizzata la vendita per trattativa privata.

Quindi io mi accosto alla proposta della Commissione,

la quale potrebbe compilare la prima parte dell'articolo 9 in questo modo:

« La Commissione sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi, per la determinazione del valore estimativo, per la divisione dei beni in lotti, e per l'opportunità del tempo degli incanti e delle trattative private. »

Io domando alla Commissione se sotto la parola *stima* essa intenda genericamente la *determinazione del valore estimativo*, sia col mezzo di perizia sia con qualunque altro mezzo. Allora non ha ragione di rifiutare la mia proposta, dappoichè essa tende alla maggiore chiarezza, che è altamente richiesta nelle leggi per non lasciar luogo ad equivoci. Se poi essa intende che quel parere occorra nel solo caso della perizia, allora sarà manifesto che abbiamo due diverse opinioni, sulle quali giudicherà la Camera.

PRESIDENTE. La Commissione è interpellata cosa ella intenda sulla parola *stima*; favorisca il relatore di rispondere al deputato Mancini.

MARTINELLI, relatore. Noi non abbiamo bisogno di dare ulteriori spiegazioni, essendo evidente che quando si parla di stima s'intende di parlare del valore dello stabile e dei suoi accessori. La parola *stima* non può essere esposta al pericolo d'interpretazioni arbitrarie od erronee, essendo intesa nel linguaggio tecnico e comune in modo concorde ed uniforme.

La Commissione crede quindi che la proposta debba essere mantenuta nella sua piena integrità, non potendo essere possibile alcun equivoco, nemmeno se si avesse a trattare col più ostinato cavillatore.

MANCINI. Allora io ignoro ciò che significa la parola *stima* nel linguaggio del relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mancini, il quale consiste nel sostituire le parole: *determinazione del valore estimativo*, nella prima parte dell'articolo, alla parola *stima*.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo.

Chi intende approvarlo, sorga.

(La Camera approva.)

Ora c'è l'articolo aggiunto dal deputato Cadolini, del quale ho dato lettura.

Il deputato Cadolini non è presente, mi pare.

MELEGARI L. Mi sembra che, avuto riguardo alla materia, la proposta dell'onorevole Cadolini troverebbe luogo più opportuno dopo l'articolo 10, il quale appunto tratta di norme generali relative alla vendita dei beni, e non entra nella materia speciale dei boschi, nella quale entra l'articolo 11.

Mi pare che esso potrebbe venire subito dopo l'articolo 10.

PRESIDENTE. Il deputato Cadolini ha proposto che venga messo dopo l'articolo 9, ma se il signor Melegari propone che venga discusso in seguito, sarà rimandato dopo l'articolo 10.